



COMUNE DI ARBUS

Provincia del Medio Campidano

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(Art.30 D.P.R. n°380 del 6/6/2001 ex art.18 L. 28/2/85 n°47)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

VISTA la L.R. n°45 del 22.12.1989 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. 25.11.2004, n°8 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n°4 del 23 ottobre 2009 così come modificata ed integrata con la L.R. n°21 del 21 novembre 2011 e s.m. e i.;

VISTA la L.R. n. 8 del 23/04/2015 pubblicata sul BURAS 19 del 30/04/2015 e s.m. e i.;

VISTO il Piano Paesaggistico Reg.le approvato con delibera G.R. n°36/7 del 05.09.2006, reso esecutivo con D.P.G.R. n°82 del 07.09.2006 (pubblicato sul BURAS n°30 dell'08.09.2006);

VISTO il Decreto Ministeriale 27.08.1980 di 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in Comune di Arbus (G.U. n°265 del 26.09.1980) ai sensi della L. 29.06.1939, n°1497, art. 1-comma 3° e 4°;

VISTO il Piano Urbanistico Comunale redatto in adeguamento al P.P.R. e al P.A.I., approvato definitivamente con Deliberazione C.S. n° 3 del 14/04/2022 e pubblicato dell'art. 20 comma 19 della L.R. n. 45 del 22.12.1989 sul BURAS n° 23 Parte III del 19.05.2022;

VISTO il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), adottato con D.G.R. n°22/46 del 21.07.2003 e successiva deliberazione n°54/33 del 30.12.2004 ed il P.S.F.F.;

VISTO lo Studio di Compatibilità Idraulica e Geologica-Geotecnica del territorio comunale redatto ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PAI, adottato con deliberazione del C.C. n. 49 del 07.06.2017 e approvato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino Regionale con determinazione n. 1 del 17.07.2019;

DICHIARA

Che i terreni ricadono all'interno delle aree e vincoli come appresso elencato:

La particella al foglio 0123, mappale 00209 ricade:

-- PUC --

interamente nella Zona F1_3: Zone turistiche - Insediamenti turistici pianificati, disciplinate dall' art. 90 delle N.T.A. del P.U.C.

-- vincoli --

parzialmente nella Zona Art. 143 - Sistemi a baie e promontori, scogli, piccole isole e falesie: Tipologie naturali di paesaggio individuate nella fascia costiera e nella zona di transizione tipizzate e sottoposte a tutela dal Piano Paesaggistico (Art. 17 comma 3 lettere b e c delle N.T.A. PPR)

interamente nella Zona Parco geominerario ambientale storico: Parco Geominerario Ambientale e Storico istituito con DM Ambiente 265/01 (PPR Assetto Storico Culturale - Beni identitari ex artt. 5 e 9 N.T.A.)

interamente nella Zona Art. 142 - Territori costieri fascia 300 metri: Individuazione, indicativa, della fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battaglia anche per i territori elevati sui mare.

interamente nella Zona Aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provv. amm.vo: Aree dichiarate di notevole interesse pubblico vincolate con provv. amm.vo - Perimetri esaminati dal Comitato del PPR

interamente nella Zona Art. 143 - Fascia costiera: Elemento lineare rappresentante il "bene paesaggistico d'insieme" caratterizzato dai territori costieri maggiormente ricchi in biodiversità e in habitat ed ecosistemi (Art. 17 comma 3 lettera a delle N.T.A. PPR)

interamente nella Zona Parco geominerario Storico Ambientale DM 08.09.2016: Perimetrazione delle aree del Parco geominerario Storico Ambientale così come rappresentate nella cartografia allegata al Decreto istitutivo del 16.10.2001 e nella cartografia allegata al DM 08.09.2016

-- pai_hg --

parzialmente nella Zona Hg1: Aree a pericolosità moderata da frana, del sub bacino del Tirso, disciplinata dall art. 34 delle N.T.A. del P.A.I.

parzialmente nella Zona Hg1: Aree a pericolosità moderata da frana, del sub bacino del Sulcis, disciplinata dall art. 34 delle N.T.A. del P.A.I.

parzialmente nella Zona Hg2: Aree a pericolosità media da frana, del sub bacino del Sulcis, disciplinata dall art. 33 delle N.T.A. del P.A.I.

parzialmente nella Zona Hg2: Aree a pericolosità media da frana, del sub bacino del Tirso, disciplinata dall art. 33 delle N.T.A. del P.A.I.

-- pai_rg --

parzialmente nella Zona Rg1: Area di rischio geologico moderato, disciplinata dalle N.T.A. del P.A.I.

parzialmente nella Zona Rg2: Area di rischio geologico medio, disciplinata dalle N.T.A. del P.A.I.

-- PAI_Rg --

parzialmente nella Zona Rg2: Aree a rischio geologico medio, del sub bacino del Tirso, disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.

parzialmente nella Zona Rg2: Aree a rischio geologico medio, del sub bacino del Sulcis, disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.
parzialmente nella Zona Rg1: Aree a rischio geologico moderato, del sub bacino del Tirso, disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.
parzialmente nella Zona Rg1: Aree a rischio geologico moderato, del sub bacino del Sulcis, disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.

Art. 90 Zona F1 – Insediamenti turistici pianificati

1. Sono le zone edificate attraverso specifici piani di Lottizzazione e gli interventi sono attuati in coerenza con le previsioni dei Piani stessi.
2. Qualora la vigenza dei Piani sia venuta meno si applicano le norme specifiche stabilite per sottozona.
3. Si attuano mediante accesso diretto a permesso di costruire o segnalazione di inizio attività tutti gli interventi ricadenti in lotti singoli e/o interclusi, anche quando eccedenti la capacità edificatoria dell'ambito di paesaggio locale nel quale ricadono;
4. Ai fini dell'applicabilità del precedente comma si intende per lotto intercluso quello costituito da una superficie, non superiore ai 2.000 mq, in una zona integralmente interessata da costruzioni e dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, circoscritta da aree edificate, o facenti parte anche di altra zona omogenea, o destinate a viabilità, purché non contigua con altra area inedita appartenente alla stessa zona omogenea.
5. Si attuano attraverso Variante del Piano di Lottizzazione (vPdL): la modifica del perimetro precedentemente approvato, gli interventi che prevedono la sistemazione di aree di vaste dimensioni che necessitano della realizzazione di strade, ancorché private, sottoservizi o altri impianti assimilabili ad opere di urbanizzazione primario. Tali piani devono essere tesi a:
 - migliorare la qualità urbana degli insediamenti esistenti;
 - incrementare la ricettività alberghiera nelle località turistiche.
6. Le varianti ai Piani di Lottizzazione sono:
 - a) attuate entro 5 anni dall'approvazione del PUC;
 - b) in forma privato-pubblico; il privato è soggetto unico o consorziato;
7. Con le Varianti dei PdL, redatti nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 87, si provvederà a:
 - localizzare le volumetrie residue;
 - verificare i requisiti di zona F;
 - definire le destinazioni d'uso ammissibili;
 - disciplinare i bonus volumetrici nel caso di riconversione alberghiera degli edifici esistenti e per altre tipologie di adeguamenti edilizi indicate dal piano;
 - individuare le aree per servizi pubblici e parcheggi e i criteri per la progettazione dello spazio pubblico, qualora non attuati nel Piano di Lottizzazione originario ovvero sottoposti a processi di degrado;
 - disciplinare le tipologie edilizie ancora insediabili, i colori ammissibili per tutti gli edifici, gli elementi di arredo e completamento degli spazi aperti privati (recinzioni, pergole...), i rapporti fra aree private e spazio pubblico.
8. Per le volumetrie destinate alla realizzazione di strutture alberghiere o al loro potenziamento il PUC definisce la volumetria massima ammissibile, fermo restando il non superamento della capacità insediativa nell'intero territorio comunale.
9. In tutte le zone F1 sono ammessi:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o risanamento conservativo ed in generale tutti gli interventi di edilizia libera, se non diversamente regolamentati dalle presenti norme;
 - b) gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in attuazione dell'art. 39 comma 15 della LR 8/2015
 - c) gli interventi legati a necessità di tipo strutturale entro le zone di pericolosità di frana;
 - d) sino all'approvazione di specifici piani di colore, redatti anche nell'ambito delle varianti di cui al 5, negli interventi di tinteggiatura esterna delle facciate sono ammessi colori dal bianco alla gamma delle terre e sono esclusi tutti i colori pastello;
 - e) è ammessa l'installazione di strutture d'ombreggio leggere e rimovibili quali pergole e gazebo, temporanee, con ingombro pari a massimo 15,00 mq di superficie nel rispetto del Regolamento Edilizio;
 - f) è consentita la realizzazione di verande coperte di modeste dimensioni (massimo 15,00 mq di superficie).sono ammessi gli interventi di demolizione senza ricostruzione, con la possibilità di inserire la volumetria demolita nel *Registro dei Crediti Edificatori* di cui all'art. 58,
- b) sono vietati altri interventi, anche se previsti e ammessi dalla normativa sovraordinata di settore;
- c) è vietata l'installazione di case mobili;
- d) è sempre ammesso il cambio di destinazione da qualsiasi destinazione a turistico ricettivo o per servizi connessi con la residenza.
10. Gli interventi all'interno della sottozona F1 dovranno essere prioritariamente finalizzati al "*riuso e trasformazione a scopo turistico ricettivo di edifici esistenti*" così come disciplinato dall'art. 20 punto 2 lettere a) e b) delle NTA del PPR, con la possibilità di un incremento di cubatura fino al 25% dell'esistente "in presenza di interventi di particolare qualità urbanistica e architettonica, e nei casi di significativa compensazione paesaggistica o di razionalizzazione delle volumetrie disperse" così come consentito dall'applicazione dell'art. 90 delle NTA del PPR, ed in coerenza con le prescrizioni del D.lgs. n. 157 del 24 marzo 2006.
L'incremento di cubatura concorre al dimensionamento massimo corrispondente alla volumetria d'ambito ammissibile per legge, senza l'applicazione dei moltiplicatori. Oltre tale valore nessuna volumetria è concedibile.
11. Decorso il termine di 5 anni, l'Amministrazione Comunale redige in proprio le varianti della pianificazione attuativa in precedenza approvata o nuova piani attuativi, entro i quali non sarà concesso alcun aumento di volumetria eventualmente previsto dal PUC o concedibile in relazione alla normativa regionale sovraordinata.
12. In tutte le aree F1, nelle superfici destinate a spazio aperto pubblico, attraverso i piani attuativi sono individuate le "aree di sosta temporanea a fini turistici" ai sensi dell'art. 21 della L.R. 16/2017, e si identificano le aree di sosta di autocaravan e di caravan destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive.
Le aree possono essere a fruizione libera o soggette a concessione. Le aree attrezzate per la sosta sono fornite delle seguenti dotazioni minime:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;

- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- e) toponomastica della località marina o della frazione, contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue.

13. Il PUC riconosce tra gli insediamenti turistici pianificati, per cui detta specifica normativa, le seguenti sottozone:

- a) Sottozona F1.1 – S'Enna e S'Arca (località Pistis)
- b) Sottozona F1.2 – Pistis
- c) Sottozona F1.3 – Torre dei Corsari
- d) Sottozona F1.4 - Porto Palma
- e) Sottozona F1.5 – Gutturu e' Flumini
- f) Sottozona F1.6 – Portu Maga
- g) Sottozona F1.7 – Sa Perda Marcada
- h) Sottozona F1.8 – Passo Genna e Frongia.

14. Sottozona F1.1 – S'Enna e s'Arca corrisponde all'insediamento turistico definito dal Piano di Lottizzazione D.A 542/U del 03/12/1975 (rinnovo ultima Convenzione 19/07/1990), localizzata sulla costa entro l'Ambito di Paesaggio Locale A1 e ricadente per una superficie pari al 50% entro la linea dei 300 metri.

a) Nella zona è ammessa una volumetria massima di 16.500: di cui 4.034 mc per servizi pubblici.

b) Parametri dimensionali:

- Superficie Territoriale complessiva mq. 283.414
- Indice di fabbricabilità 0,4 mc/mq

c) Gli interventi di nuova edificazione sono attuabili con provvedimento diretto esclusivamente nei lotti interclusi nei quali è ammessa la realizzazione di volumetrie residenziali.

d) In tutte le altre aree gli interventi di nuova edificazione sono sottoposti ad approvazione di una variante del Piano di Lottizzazione che deve:

- prevedere esclusivamente volumetrie per strutture ricettive alberghiere e extraalberghiere,
- Ridefinire la localizzazione delle aree pubbliche da destinare alla realizzazione degli spazi aperti pubblici a servizio dell'insediamento (aree attrezzate, aree sportive, spazi a giardino, parcheggi...) e prevedere la loro realizzazione a carico dei lottizzanti nell'ambito della compensazione;

- coordinare le previsioni di servizi e funzioni pubbliche anche in accordo con la variante del Piano della sottozona F1.2;

- completare le opere di urbanizzazione non ancora compiute e ridefinire gli accessi, i percorsi pedonali e il sistema di accessibilità al mare.

15. Sottozona F1.2 – Pistis individua l'insediamento turistico situato sulla costa, entro l'Ambito Locale di paesaggio A2, in località Pistis, regolato dal Piano Particolareggiato Sub Zone Costiere 2B D.A. 1908/U del 31/12/1985. L'area si sviluppa prevalentemente entro la linea dei 300 metri dalla costa.

a) Non sono ammesse nuove volumetrie

b) Gli interventi di cui al comma 9 si attuano con provvedimento diretto dei titoli abilitativi.

c) Al fine della riqualificazione dell'insediamento il Comune promuove la redazione del Programma di Riordino urbano che deve:

- censire le volumetrie pubbliche realizzate, riconoscere le funzioni e bilanciare i servizi pubblici presenti;
- prevedere specifiche misure di riqualificazione dell'area in termini di spazio pubblico;
- definire regole sul piano del colore

- coordinare le scelte in relazione alle previsioni del Piano di Utilizzo dei Litorali e in relazione a servizi e funzioni della sottozona F1.1;

d) Il PUC per quanto non specificatamente individuato nelle tavole di progetto della sezione D propone la realizzazione di un nuovo asse stradale sul tracciato della strada vicinale Su Pauli per accedere agli insediamenti turistici di S'Enna e S'Arca e Pistis, da attuare nella programmazione in essi prevista di cui all'art. 90, al fine di intervenire sulla strada lungomare con specifico progetto di riqualificazione paesaggistica.

16. Sottozona F1.3 – Torre dei Corsari; identifica l'insediamento turistico di Torre dei Corsari, situato sulla costa, in località Flumentorigu, regolato dal Piano di Lottizzazione D.A. 516/u del 18/07/1974 (ultima convenzione del 18/06/1986), sottoposto a verifica di Coerenza ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2009 con esito positivo come da Atto sottoscritto in data 08/10/2014. La sottozona ricade nell'Ambito Locale di paesaggio A2.

a) Parametri urbanistici assegnati all'area sono:

- Indice di fabbricabilità 0,25 mc/mq
- Lotti liberi edificabili mq 4.600 con volumetrie pari a 1.150 mc
- Aree liberi edificabili mq 74.000 (da sottoporre a pianificazione)
- Volumetria massima dell'area ammessa nelle aree non edificate 24.500 mc

b) Gli interventi di cui al comma 9 si attuano con provvedimento diretto dei titoli abilitativi che devono favorire cambi di destinazione d'uso da residenziale-turistico a ricettivo, definendo ove necessario specifici bonus.

c) Gli interventi diretti di nuova edificazione sono ammessi solo nei lotti liberi e interclusi, nei quali sia legittima l'edificazione e in aree non superiori a 2000 mq

d) L'edificazione in tutte le altre è assoggettata alla redazione della variante Piano di Lottizzazione che deve:

- definire, in relazione al nuovo perimetro, la ridistribuzione e localizzazione delle aree da destinare a spazi pubblici all'aperto, anche mediante i dispositivi della perequazione e compensazione;
- verificare l'attuazione dei servizi pubblici minimi previsti in 10 mc/abitante (turista) e promuovere la perequazione con volumi entro la linea dei 300 metri;
- valutare la localizzazione delle strutture ricettive alberghiere;
- prevedere specifiche misure di riqualificazione dell'area in termini di spazio pubblico;
- promuovere cambi di destinazione d'uso da residenziale-turistico a ricettivo, definendo ove necessario specifici bonus.

Sottozona F1.4 – Porto Palma individua l'insediamento turistico sviluppato a partire dagli anni sessanta del secolo scorso in prossimità della Tonnara di Flumentorgiu, regolato dal Piano particolareggiato D.A. 1908/U del 31/12/1985. La sottozona è compresa nell'Ambito Locale di paesaggio A2 e ricade interamente entro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.

a) Non sono ammesse nuove volumetrie

b) Gli interventi ammessi di cui al comma 9, si attuano con provvedimento diretto dei titoli abilitativi.

c) Al fine della riqualificazione dell'insediamento il Comune promuove la redazione del Programma di Riordino urbano che deve:

- censire le volumetrie pubbliche realizzate, riconoscere le funzioni e bilanciare i servizi pubblici presenti;

- prevedere specifiche misure di riqualificazione dell'area in termini di spazio pubblico;

- definire regole sul piano del colore

- coordinare le scelte in relazione alle previsioni del Piano di Utilizzo dei Litorali

17. Sottozona F1.5 – Gutturu e' Flumini, individua la borgata marina di Gutturu e' Flumini, indicata nella toponomastica anche Marina di Arbus, sviluppata a partire dalla fine degli anni sessanta e regolata con Piano Particolareggiato D.A. 1908/U del 31/12/1985. La sottozona è compresa nell'Ambito Locale di paesaggio A4 e ricade interamente entro la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia.

a) Non sono ammesse nuove volumetrie

b) Gli interventi ammessi di cui al comma 9, si attuano con provvedimento diretto dei titoli abilitativi.

c) Al fine della riqualificazione dell'insediamento il Comune promuove la redazione del Programma di Riordino urbano che deve:

- censire le volumetrie pubbliche realizzate, riconoscere le funzioni e bilanciare i servizi pubblici presenti;

- prevedere specifiche misure di riqualificazione dell'area in termini di spazio pubblico;

- definire regole sul piano del colore;

- reperire tra le aree non edificate entro la superficie di zona adeguati spazi pubblici anche da destinare a servizi per la balneazione;

- individuare le aree non edificate sulla prima linea di costa nelle quali possano essere installate strutture temporanee amovibili.

- coordinare le scelte in relazione alle previsioni del Piano di Utilizzo dei Litorali

18. Sottozona F1.6 – Portu Maga, identifica l'insediamento turistico realizzato in attuazione del Piano di Lottizzazione denominato "Costa Verde" di cui al D.A. 866/U del 3/8/1978, per il quale il PUC prevede la riprogrammazione di cui alla zona F4c.2 – Costa Verde / forestazione. Entro il perimetro dell'area edificata sono ammessi gli interventi di cui al comma 9 che si attuano con provvedimento diretto dei titoli abilitativi, a prescindere dall'attuazione del Piano di Lottizzazione della nuova zona F4c.2

20. Sottozona F1.7 – Sa Perda Marcada, individua una struttura ricettiva di proprietà comunale, denominata Villaggio l'Oasi, realizzata in agro in località Sa Perda Marcada su progetto finanziato con L.R. 28/1984, all'interno dell'Ambito di Paesaggio Locale A6.

a) Parametri dimensionali:

- Superficie Territoriale mq. 9.545

- Volumetrie realizzate al 2017 mc 4.590

Non sono ammesse volumetrie in aumento, salvo previsioni di incrementi volumetrici in attuazione della L.R. 8/2015 art. 31.

b) Gli interventi nella sottozona non sono soggetti a Programma di Riqualificazione e possono essere attuati con intervento diretto.

21. Sottozona F1.8 – Passo Genna e' Frongia, identifica la zona di interesse turistico posta al margine periurbano est in prossimità del Passo di Genna e' Frongia, entro l'ambito locale di paesaggio A6, su cui sorge la struttura ricettiva denominata Hotel Soffio di Vento, realizzata a seguito di intervento diretto.

a) Parametri dimensionali:

- Superficie Territoriale mq. 59.000

- Indice di fabbricabilità fondiaria If 0,3 mc/mq

- Volumetria massima complessiva mc 12.390, di cui volumetrie realizzate o concesse al 2017 mc 3.940

c) La volumetria residua, pubblica e privata, può essere realizzata solo previa predisposizione di specifico piano attuativo.

I terreni ricadenti in ambiti di paesaggio costiero disciplinati dal Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera Giunta Regionale n°36/7 del 5 settembre 2006, reso esecutivo con D.P.G.R. n°82 del 7 settembre 2006 (Pubblicato sul BURAS n°30 dell'8 settembre 2006), fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici Comunali alle previsioni del PPR., si applica la disciplina transitoria di cui all'art.15 delle Norme Tecniche Attuative di detto PPR. Nelle zone agricole, fatte salve eventuali norme più restrittive, fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, fatte salve le norme straordinarie di cui al cosiddetto 'piano casa', si applicano le prescrizioni di cui all'art.83 delle NTA del PPR così come modificato con la Sentenza del Tar 2048/07 del 12 novembre 2007.

Il rilascio di permessi e autorizzazioni relative alle attività previste per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 comma 1 dello statuto, ferme restando le competenze degli Enti locali territoriali del proprio ambito, è sottoposto al preventivo parere del Consiglio direttivo sentito il Comitato tecnico scientifico.

Per i beni individuati ai sensi dell'ex art. 143 del D. Lgs 42/04 si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di cui agli artt. 8, 17, 18 delle N.T.A. del P.P.R.

Nelle aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale definite all'art. 48 delle NTA del PPR si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di cui agli artt. 49 e 50 delle norme predette.

Nelle aree di ulteriore interesse naturalistico definite all'art. 38 delle NTA del PPR si applicano le prescrizioni e gli indirizzi di cui agli artt. 39 e 40 delle norme predette.

Ai sensi della L. 21 novembre 2000, n°353, art. 10, le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno 15 anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono altresì vietati per 10 anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone

boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'art. 20, 1° comma, lettera c, della L. 28.02.1985, n°47. Il Giudice, nella sentenza, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Detti terreni non risultano interessati da Ordinanze emesse ai sensi dell'art.30/7° comma del D.P.R. n°380/01.

Si rilascia a richiesta dell'interessato, in carta resa legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. n°380/2001.

Il presente certificato ha validità secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Dalla Residenza Municipale, li 12/10/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Pusceddu



ALESSANDRO
PUSCEDDU
12.10.2026 10:08:29
GMT+02:00